

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e per la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 01. Tidei.

(A.C. 2650 – Sezione 3)

EMENDAMENTO PRESENTATO
AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e per le imprese di gestione aeroportuale.

Tit. 1. Tidei, Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Panattoni, Adduce, Rognoni, De Luca, Susini, Lusetti.

(Approvato)

(A.C. 2650 – Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO
DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* – 1. Le

misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).* – 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 03. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico)* – 1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale

di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad integrare i rispettivi fondi destinati alla realizzazione dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico di cui all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 04. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per la sicurezza aeroportuale*). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e per la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 01. Tidei.

(A.C. 2650 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2650 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.04 Boato e 1.01, 1.02 e 1.03 Tidei, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.6 Governo, a condizione che, ai fini di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla parte consequenziale sia soppresso il capoverso « ART. 1-bis »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2650 – Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la crisi del settore aeroportuale ha inferto colpi durissimi all'occupazione non solo delle società aeree, ma anche delle società che gestiscono l'indotto e, a Roma, in primo luogo la società Ligabue Gate Gourmet, che ha licenziato i 391 dipendenti addetti al rifornimento delle provviste di bordo (*catering*) per le compagnie aeree clienti, in esercizio nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino e alle pulizie;

in conseguenza, l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile – circoscrizione aeroportuale di Fiumicino – ha emesso l'ordinanza n. 21/2001, in data 1° dicembre 2001, con la quale si ordinava alla Società Ligabue Gate Gourmet di riconsegnare alla società Aeroporti di Roma (ADR) lo stabilimento e le relative pertinenze;

l'ingiunzione eseguita ha riversato i suoi effetti negativi sui lavoratori, che si sono ritrovati senza lavoro e senza retribuzione, e, nonostante l'intervento del sindaco di Roma sulla società ADR, perché si provvedesse alla costituzione di altra società in grado di rilevare l'esercizio del *catering* insieme al personale licenziato e agli oneri non corrisposti, la questione è rimasta tuttora insoluta;

permanendo lo stato di agitazione dei lavoratori ex Ligabue e l'incertezza sul da farsi da parte dell'ADR, è indispensabile che intervenga il Ministro dei trasporti, avocando a sé la questione, assumendo una tempestiva e chiara iniziativa che ponga fine a questo prolungato e logorante stato di cose, confrontandosi con le parti sociali;

impegna il Governo

ad agire in conseguenza e a riferire al Parlamento sui risultati della sua azione.

9/2650/1. Tidei, Duca, Raffaldini, Mazzarello, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Susini, De Luca.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 4 APRILE 2002, N. 51, CONCERNENTE DISPO-
SIZIONI URGENTI RECANTI MISURE DI CONTRASTO ALL'IM-
MIGRAZIONE CLANDESTINA E GARANZIE PER SOGGETTI
COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
FRONTIERA (2608)**

(A.C. 2608 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si ap-

plicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinqües*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ».

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: « rottamazione » è sostituita dalla seguente: « distruzione ». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: « mediante distruzione ».

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2608 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, capoverso 8-bis, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »; e le parole: « come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

al comma 1, capoverso 8-quinquies, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale in composizione monocratica »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è immediatamente esecutivo »; al secondo periodo, le parole: « Il Procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale in composizione monocratica »; l'ultimo periodo è soppresso.

(A.C. 2608 – Sezione 3)EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-
COLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Sinisi, Bressa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

approvato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286, sono aggiunti i seguenti:

« 8-ter. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento dei mezzi di trasporto in sequestro, l'autorità giudiziaria che procede ne dispone l'immediata distruzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono fissate le modalità di esecuzione ».

1. 2. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, dopo la parola: affidamento aggiungere le seguenti: per mezzi di trasporto sequestrati.

1. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.

1. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Caldarola, Sabbatini, Marone, Bellillo, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero sono alienati o distrutti.

1. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole « Ai commi 3 » aggiungere la seguente: « , 4 ».

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La distruzione delle imbarcazioni può avvenire tramite affondamento solo se le stesse vengano precedentemente e adeguatamente trattate in modo che non rilascino, anche nel tempo, sostanze inquinanti di alcun tipo che possano danneggiare l'ambiente marino. Tutte le procedure atte all'affondamento devono essere preventivamente concordate tra i diversi Ministeri competenti e i rappresentanti degli operatori del settore, in modo tale da salvaguardare l'habitat marino. »

1. 3. Realacci.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il questore comunica fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'accompagnamento coattivo è autorizzato, su richiesta del questore, dal giudice monocratico del tribunale competente per territorio.

2. 3. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, sentito l'interessato e il suo difensore ed acquisiti i necessari elementi di prova, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. La decisione è ricorribile per cassazione.

2. 2. Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

2. 1. Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. 5. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Amici, Bielli, Maura Cossutta, Marone, Caldarella, Montecchi, Sabattini, Bellillo, Polastrini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: verificata la sussistenza dei requisiti, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato cui è garantita comunque l'assistenza del difensore,

2. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Marone, Caldarella, Sabattini, Bellillo, Montecchi, Polastrini.

(A.C. 2608 – Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

 sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

 sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

 sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 1.5 e 1.6 della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (2426) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI (1933-1952)

(A.C. 2426 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 3.

(A.C. 2426 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2 Vendola,
2.25 Vigni, 2.15 Vendola, sull'articolo ag-
giuntivo 2.01 Lion, sull'emendamento 3.1
Vendola e sugli articoli aggiuntivi 3.01
Realacci 3.04 Vigni, in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica privi di idonea quan-
tificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1. 2 Vendola (nuova
formulazione), in quanto suscettibile di
determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quanti-
ficazione e copertura.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2426 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.

3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Cima, Zanella, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'Italia si impegna a rispettare gli obiettivi e gli obblighi di riduzione dei livelli di emissione di gas serra, sostenendoli con congrue e adeguate risorse di bilancio e efficaci azioni per la riduzione del trasporto su gomma e l'uso di fonti rinnovabili che, in prospettiva, possano migliorare gli obiettivi minimi fissati dal Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.

- 1. 1.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo, l'Italia si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le modalità di cui alla proposta di decisione del Consiglio COM(2001)579 del 23 ottobre 2001.

- 1. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'Italia si impegna a rispettare il contenuto del Protocollo di cui al presente articolo e, in particolare, gli obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo, in accordo con la previsione e la procedura contenute nell'articolo 4 dello stesso Protocollo, congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri. L'Italia si impegna altresì a rispettare i relativi impegni di riduzione dei livelli di emissione in conformità con quanto disposto dalle norme comunitarie.

- 1. 3.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vermetti, Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Rocchi, Gentiloni Silveri, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel rispetto dell'articolo 80 della Costituzione, ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra previste da modifiche al Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 o da normative comunitarie successive alla presente ratifica sono recepite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

- 1. 2.** (nuova formulazione) Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Eventuali atti di modifica al Protocollo i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

- 1. 6.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 2.**

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, e una relazione contenente:

a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

2) all'aumento della superficie forestale;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), prevedendo in particolare che, ai fini del-

l'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;

4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei

costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.

4. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: al fine di individuare *fino alla fine del comma con le seguenti:* restano valide le misure contenute nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 novembre 2002, una relazione contenente lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

1-ter. Entro il 30 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nel-

l'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, contenente l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

a) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad introdurre, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

c) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (*joint implementation*), e con quelli in via di sviluppo (*clean development mechanism*), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione o ristrutturazione di impianti di produzione di energia, esclusi quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o che, comunque, impieghino i combustibili di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della medesima legge n. 1860 del 1962, mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;

d) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti na-

zionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

e) all'aumento della superficie forestale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-ter.

2. 16. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che consentano di raggiungere gli con le seguenti: per l'effettivo raggiungimento degli.

2. 1. Vendola.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con il minor costo.

2. 2. Vendola.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze e con.

2. 3. Vendola.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministri interessati, aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI,

2. 4. Vendola.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: gas serra aggiungere le seguenti: e l'aumento del loro assorbimento.

2. 24. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo,

Conseguentemente al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.

2. 25. (Nuova formulazione) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 5.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***2. 26.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Cento, Boato, Bulgarelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, comprensiva della relazione sullo stato di attuazione della stessa, e la proposta di aggiornamento.

2. 6. Vendola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la proposta con le seguenti: lo stato di attuazione e la proposta.

2. 27. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: di revisione fino a: 10 febbraio 1999.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) all'introduzione, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, di parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

al numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare che fino alla fine del numero.

2. 20. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ver-netti, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Rocchi, Gentiloni Silveri, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dei migliori risultati in termini con le seguenti: degli obiettivi e degli impegni fissati dal Protocollo di Kyoto.

2. 7. Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: della superficie forestale con le seguenti: degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti d'uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dagli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto.

2. 29. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2. 8. Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 9.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 17.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 28.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: , prevedendo in particolare fino alla fine del numero.

***2. 32.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: via di sviluppo (clean development mechanism), aggiungere le seguenti: in conformità con gli accordi di Bonn e Marrakesh adottati, rispettivamente, alla sesta e settima Conferenza delle parti della Convenzione sul clima.

2. 31. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: nel settore della produzione di energia *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione di quelle operanti nel settore dell'energia nucleare,

- 2. 33.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia *con le seguenti:* esclusivamente alla costruzione o potenziamento di impianti di produzione di energia eolica, solare e idroelettrica ambientalmente compatibile,

- 2. 10.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza *con le seguenti:* alla dismissione e messa in sicurezza degli impianti per la produzione di energia nucleare, nonché alla ristrutturazione e messa in sicurezza di altre tipologie.

- 2. 34.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di impianti di produzione di energia *aggiungere le seguenti:* , esclusi quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o che, comunque, impieghino i combustibili di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della medesima legge n. 1860 del 1962,

- 2. 18.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 2. 50 DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 2. 50, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'assoluta esclusione del ricorso all'energia nucleare.

- 0. 2. 50. 1.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001.

- 2. 50.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , fatta esclusione per la produzione di energia nucleare.

- 2. 30.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

- 2. 11.** Vendola.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas *con le seguenti:* e di azioni e impianti per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed il riciclo.

- 2. 12.** Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio, destinando a tali modalità i due terzi delle risorse disponibili.

***2. 21.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti, Rocchi, Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio, destinando a tali modalità i due terzi delle risorse disponibili.

***2. 35.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio.

****2. 19.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti, Rocchi, Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici del programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed al fine di ridurre significativamente l'emissione dei gas serra rispetto al livello del 1990, privilegia:

a) l'esigenza di ammodernare il sistema energetico ed industriale e delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle merci secondo il criterio della migliore efficienza energetica e del minor costo;

b) le modalità di trasporto a minor impatto ambientale, quali quella ferroviaria, aerea, marittima ed il cabotaggio.

****2. 36.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: entro il 30 giugno 2003; fino a tale data restano valide le misure contenute nella deliberazione del Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

2. 23. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Rafaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: entro centoventi giorni dal ricevimento.

2. 13. Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.

2. 14. Vendola.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni di euro.

2. 15. Vendola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, vengono perseguiti gli obiettivi e le azioni di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999.

2. In funzione delle decisioni assunte dalla sesta e dalla settima Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il Comitato interministeriale per

la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede ad integrare e modificare la deliberazione di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo:

a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone le linee di attuazione del Protocollo di Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali e all'impiego obbligatorio del metano e del GPL negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico;

b) il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone un programma per la riforestazione e le problematiche relative all'assorbimento;

c) il Ministro delle attività produttive predispone le azioni per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, in particolare energia eolica, solare, idrica, geotermica; stabilisce gli *standard* e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per la riduzione dei consumi; individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese; promuove, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, il trasferimento di tecnologie pulite ai paesi in via di sviluppo;

d) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone le linee di azione per la mobilità sostenibile; adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, ed al trasferimento di una quota progressivamente maggioritaria del trasporto merci da strada a ferrovia e cabotaggio;

e) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta provvedimenti

relativi alla riduzione delle emissioni di protossido di azoto derivanti dai processi industriali, alla promozione del riciclaggio dei rifiuti, al rafforzamento delle misure di controllo e riduzione delle emissioni di metano e alla limitazione dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze.

2. 01. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 68 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.

3. 1. Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di

sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***3. 01.** Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***3. 04.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'acquisto di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 6 del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, non può superare il 50 per cento del totale della previsione di riduzione delle emissioni medesime.

3. 06. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro degli affari esteri predispone una scheda di valutazione della quantità dei livelli di emissione di gas serra per ciascuno dei progetti, pubblici o privati, che sia promosso in qualsiasi paese con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane.

3. 05. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno,

una relazione al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate ai sensi della presente legge e sui risultati conseguiti.

3. 02. Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

(A.C. 2426 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2426 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2426 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad introdurre, nelle attuali e future iniziative di politica fiscale ed economica che interessano le imprese, parametri volti a favorire investimenti o misure comunque dirette a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzati al minor impatto ambientale, al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

9/2426/1. Verneti, Vigni.

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre una scheda di valutazione della quantità dei livelli di emissione di gas serra per ciascuno dei progetti, pubblici o privati, che sia promosso in qualsiasi paese con l'assistenza e il contributo di istituzioni pubbliche italiane.

9/2426/2. Vigni.